

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 luglio 2006**

**PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE  
DELLE DOMANDE DI RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE  
PER ADOZIONE INTERNAZIONALE.**

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Vista ... omissis ...

**Decreta:**

**Art. 1. – Proroga del termine di presentazione delle istanze**

Per l'anno 2006, il termine per la presentazione delle istanze di rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale previsto dall'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2006 e' prorogato al 30 novembre 2006.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito della Commissione per le adozioni internazionali dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

Roma, 25 luglio 2006

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Prodi

Il Ministro delle politiche per la famiglia

Bindi

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 2006

## Funzionamento del Fondo di sostegno per le adozioni internazionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista ... omossis ...

Decreta:

### Art. 1. - Soggetti beneficiari

1. Ai genitori adottivi, residenti sul territorio nazionale, con reddito complessivo fino a Euro 70.000,00, che abbiano adottato, secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, uno o piu' minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre rispettivamente degli anni 2005, 2006 e 2007 e' concesso il rimborso delle spese sostenute per adozione, a seguito di apposita istanza presentata in conformita' alle disposizioni del presente decreto.

### Art. 2. - Modalita' di presentazione delle istanze

1. I genitori adottivi, di cui all'art. 1 del presente decreto, presentano entro il 31 luglio degli anni 2006, 2007 e 2008, a mezzo raccomandata a/r, istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali, Largo Chigi n. 19 - 00187 Roma - utilizzando il **Modello A allegato** al presente decreto.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia dell'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente in Italia del minore, rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali;

b) copia della certificazione rilasciata, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante le spese sostenute dai genitori adottivi;

c) copia completa della dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO o Mod. 730) relativa/e all'anno antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso da cui si possa evincere l'ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in piu' anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazioni dei redditi riferiti a tali anni;

d) nel caso in cui l'istante presenti la dichiarazione dei redditi in via telematica, un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la correttezza e veridicita' dei dati riportati;

e) nel caso in cui l'istante non abbia presentato la dichiarazione dei redditi in quanto rientrante in una delle fattispecie di esonero, previste dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'ammontare complessivo del reddito conseguito nell'anno antecedente a quello di presentazione della domanda di rimborso (**Modello B allegato**);

f) nel caso in cui l'adozione sia stata conclusa senza l'assistenza di un ente autorizzato, un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (corredata dalla documentazione contabile giustificativa), attestante che le spese per le quali si chiede il rimborso sono state sostenute e sono riferibili alla procedura adottiva indicata nell'autorizzazione all'ingresso di cui alla lettera a);

g) nel caso in cui l'istante abbia usufruito di un contributo da parte di organi regionali o provinciali, copia del documento attestante l'ammontare del contributo ricevuto.

3. In caso di adozione pronunciata all'estero, riconosciuta in Italia ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, all'istanza di rimborso deve essere allegata copia del provvedimento emesso dal tri-bunale per i minorenni territorialmente competente, nonche' copia completa della dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO o Mod. 730) relativa all'anno antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso, da cui si possa evincere l'ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in piu' anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazioni dei riguardanti tali anni.

4. Le istanze presentate oltre il termine di cui al comma 1 oppure incomplete sono inammissibili.

### Art. 3. - Ammontare e natura dei rimborsi

1. L'ammontare delle spese rimborsabili, con esclusione del 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi, portate in deduzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' pari a:

a) il 50% (fino ad un limite massimo di Euro 6.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a Euro 35.000,00;

b) il 30% (fino ad un limite massimo di Euro 4.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo compreso tra Euro 35.000,00 e Euro 70.000,00.

2. Il rimborso viene erogato a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa verifica della congruita' delle disponibilita' del Fondo medesimo e nel caso in cui l'ammontare dei rimborsi, sulla base delle domande accolte in funzione del procedimento di cui all'art. 2, superi le disponibilita' del Fondo, si procedera' alla rideterminazione dei rimborsi che dovra' essere effettuata in misura proporzionale alla percentuale in eccesso rispetto alle predette disponibilita'.

3. L'importo del rimborso ricevuto non e' soggetto ad imposizione fiscale.

**Allegato 1**

**Documenti da allegare alla domanda di rimborso (per i residenti in Italia):**

- 1) copia dell'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente in Italia del/i minore/i, rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali;
- 2) copia della certificazione rilasciata, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera 1-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante le spese sostenute dai genitori adottivi;
- 3) copia completa della/e dichiarazione/i dei redditi relativa all'anno antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso da cui si possa evincere l'ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in piu' anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazioni dei redditi riferiti a tali anni;
- 4) nel caso in cui l'istante presenti la dichiarazione dei redditi in via telematica un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformita' della dichiarazione dei redditi allegata a quella che verra' trasmessa nei termini previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'Agenzia delle entrate;
- 5) nel caso in cui l'istante non abbia presentato la dichiarazione dei redditi in quanto rientrante in una delle fattispecie di esonero, previste dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'ammontare complessivo del reddito conseguito nell'anno antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso (Modello B allegato);
- 6) nel caso in cui l'adozione sia stata conclusa senza l'assistenza di un ente autorizzato, autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (corredata della documentazione contabile giustificativa), ove si attesti che le spese per le quali si chiede il rimborso riguardano la/e procedura/e adottiva/e indicata/e nella domanda di rimborso.
- 7)

Invece: **(per i cittadini italiani temporaneamente residenti all'estero, i quali hanno concluso l'adozione ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge n. 184/1983, come modificata dalla legge n. 476/1998)** i documenti da allegare sono:

- 1) certificato attestante la residenza all'estero da almeno due anni;
- 2) copia del provvedimento del tribunale per i minorenni da cui risulta il riconoscimento dell'adozione e l'ordine di trascrizione nel registro di stato civile;
- 3) copia della/e dichiarazione/i dei redditi relativa all'anno antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso da cui si possa evincere l'ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in piu' anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazioni dei redditi riferiti a tali anni;
- 4) nel caso in cui l'istante presenti la dichiarazione dei redditi in via telematica un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformita' della dichiarazione dei redditi allegata a quella che verra' trasmessa nei termini previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'Agenzia delle entrate;
- 5) nel caso in cui l'istante non abbia presentato la dichiarazione dei redditi in quanto rientrante in una delle fattispecie di esonero, previste dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'ammontare complessivo del reddito conseguito nell'anno antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso (Modello B allegato);
- 6) nel caso in cui l'adozione sia stata conclusa senza l'assistenza di un ente autorizzato, autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (corredata della documentazione contabile giustificativa), attestante che le spese per le quali si chiede il rimborso riguardano la/e procedura/e adottiva/e indicata/e nella domanda di rimborso.

**Modello A**

**Modello B**